



Assessorato ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali,
Programmazione territoriale e Agenda digitale.
Direzione generale Cura del territorio e dell'Ambiente

Bando regionale 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, LR 24/2017. Scadenza 15 ottobre 2018.

Articolo 1. Obiettivi

Il bando si propone di favorire l'adeguamento della pianificazione comunale generale vigente alla LR 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO" nella fase del periodo transitorio di cui all'art.3. In particolare, il bando contribuisce alla **formazione, adozione ed approvazione dei nuovi Piani urbanistici generali (PUG)** dei Comuni, privilegiando in primo luogo quelli elaborati in forma intercomunale da parte di Unioni di Comuni cui sia stata trasferita la funzione di pianificazione urbanistica o quelli di Comuni singoli frutto di processi di fusione, in secondo luogo piani intercomunali elaborati per parte di Comuni all'interno di Unioni, ed in ultimo piani di Comuni in forma singola.

Articolo 2. Destinatari

Possono presentare domanda di contributo i **Comuni in forma singola** o le **Unioni di Comuni** - compreso il Nuovo Circondario Imolese ad esse equiparato - costituite ai sensi della vigente normativa in materia di riordino territoriale.

Nel caso di domanda per la formazione di un Piano intercomunale di Comuni di un'Unione che abbiano conferito all'Unione l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, la domanda deve essere presentata dall'Unione di Comuni ed il piano sarà approvato dal Consiglio di Unione.

Nel caso di domanda per la formazione di un Piano intercomunale di Comuni di un'Unione che non abbiano conferito all'Unione l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, la domanda può essere presentata dall'Unione di Comuni o da un Comune capofila per conto dei Comuni impegnati nella definizione di un PUG intercomunale all'interno dell'Unione, secondo quanto definito e sottoscritto in uno specifico Accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 della LR 24/2017. In tal caso il PUG intercomunale sarà approvato in ciascun Consiglio Comunale dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo.

Articolo 3. Modalità di partecipazione

Per partecipare al bando gli Enti proponenti devono, pena inammissibilità della domanda:

- compilare la **domanda** su carta intestata dell'Ente richiedente - utilizzando il fac-simile di domanda allegato - in cui vengono sottoscritti gli impegni agli adempimenti successivi indicati dal bando;

- salvare il file di domanda in formato pdf e apporvi la firma digitale del Sindaco del Comune o del Presidente dell'Unione proponente;
- inviare la domanda - con tutti gli allegati indicati di seguito specificati - esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC), indicando nell'oggetto "Bando regionale 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, LR 24/2017"; la domanda va trasmessa con modalità "PEC to PEC" dall'Ente proponente alla Regione Emilia-Romagna all'indirizzo urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

Gli enti proponenti **allegano** alla trasmissione della domanda di contributo, sempre in formato pdf:

- cronoprogramma delle attività per le fasi di consultazione, formazione ed approvazione del PUG ai sensi dell'articolo 3 e del Titolo III Capo III della LR 24/2017;
- cronoprogramma finanziario di spesa suddiviso per annualità 2019 e 2020 ai sensi del D. Lgs 118/2011.

Nel caso di domande presentate per la formazione di un PUG intercomunale di cui all'art 30 della LR 24/2017:

Caso a) se la domanda riguarda un piano intercomunale, all'interno di un'Unione cui sia stato **conferito l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica** nell'ambito delle funzioni di gestione del territorio da parte di tutti o di parte di Comuni dell'Unione in base alla Legge regionale n. 21/2012 "RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE", dovrà essere allegata anche:

- Convenzione di conferimento della funzione di pianificazione urbanistica

In tal caso necessariamente il conferimento della funzione dovrà riguardare l'esercizio integrale di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale; la domanda di contributo deve essere presentata dall'Unione ed il piano urbanistico sarà adottato ed approvato dal Consiglio di Unione.

Caso b) se la domanda riguarda un piano intercomunale all'interno di un'Unione cui **non sia stato conferito l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica** nell'ambito delle funzioni di gestione del territorio, dovrà essere allegato:

- Accordo territoriale di cui all'art. 58 della LR 24/2017 sottoscritto dagli Enti che s'impegnano alla formazione del PUG intercomunale.

In tal caso la domanda di contributo può essere presentata dall'Unione ovvero da un Comune capofila secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale, ed il piano urbanistico sarà unico per tutti i Comuni ma sarà adottato ed approvato in ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Accordo Territoriale.

Articolo 4. Termine di presentazione della domanda

La presentazione della domanda di contributo, e di tutti gli allegati di cui all'art. 3 precedente, deve avvenire entro il **15 ottobre 2018**, pena inammissibilità della stessa. Fa fede la data di avvenuta trasmissione esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC) in interoperabilità di protocollo tra Enti.

Articolo 5. Graduatoria

Il responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande pervenute, ne verifica l'ammissibilità in base al presente bando e definisce la graduatoria unica per il programma 2018-2020 ordinando le domande nei seguenti 3 gruppi di priorità che specificano i criteri indicati all'art 3, comma 6 della LR 24/2017:

Primo gruppo di priorità

Comprende le domande per:

- PUG intercomunali di cui all'art. 30 comma 3 della LR 24/2017 per **tutti i Comuni dell'Unione** cui sia stata **conferita la funzione di pianificazione urbanistica**;
- PUG di singoli **Comuni nati da processi di fusione**, che acquisiscono priorità ai sensi del comma 4 dell'art. 18bis della LR 24/96 come aggiunto da art. 9 della LR 13/2015.

Secondo gruppo di priorità

Comprende le domande per:

- PUG intercomunali di cui all'art. 30 comma 5 della LR 24/2017 per **parte di Comuni dell'Unione** cui sia stata **conferita la funzione di pianificazione urbanistica**;
- PUG intercomunali di cui all'art. 30 della LR 24/2017 per **tutti o parte di Comuni dell'Unione** a cui **non** sia stata **conferita la funzione di pianificazione urbanistica**

Terzo gruppo di priorità

Comprende le domande per PUG di Comuni in forma singola diversi da quelli derivati da processi di fusione.

All'interno di ciascuno dei gruppi 1 e 2 le domande sono ordinate privilegiando quelle che riguardano il maggior numero di Comuni per la formazione del PUG; all'interno del gruppo 1 per i Comuni derivanti da processi di fusione si considera il numero di Comuni originari al processo di fusione stesso.

Per il gruppo 3, e a parità di numero di Comuni per i gruppi 1 e 2, le domande sono ordinate dando la precedenza a quelle con minore popolazione residente complessiva (fonte: portale Statistica ER – dato disponibile più recente alla data di scadenza del bando).

La graduatoria finale è quindi determinata dall'ordine sequenziale dei tre gruppi di priorità.

Articolo 6. Selezione dei beneficiari

La Giunta regionale approva la graduatoria delle domande e seleziona i beneficiari del programma di finanziamento 2018-2020.

Il **programma di finanziamento** individua i soggetti beneficiari ed il contributo regionale assegnato per ciascuno secondo le regole degli articoli seguenti, fino all'esaurimento delle risorse disponibili nel triennio quantificate in **€ 1.800.000,00**.

I contributi regionali saranno impegnati e liquidati in base ai crono-programmi delle attività, ai crono-programmi finanziari ed agli stati di avanzamento lavori e rendicontazioni come specificati negli articoli seguenti.

Articolo 7. Quantificazione del contributo regionale

Il contributo regionale è determinato sulla base del seguente algoritmo, che prevede una quota di base fissa diversificata in funzione delle caratteristiche del piano ed una quota proporzionale al numero di Comuni che si candidano alla formazione del PUG. Il valore economico per ciascun comune sarà determinato in sede di approvazione del programma di finanziamento con variabilità determinata da un range minimo e massimo.

La formula è: $C = K + X(\text{minimo-massimo}) N$

in cui

C= contributo regionale

K = quota fissa di:

- € 30.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 1
- € 20.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 2
- € 10.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 3

X = valore con range compreso tra un minimo di 10.000 € ed un massimo di 15.000 €

N = numero di Comuni per la formazione del PUG

La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute, dei cronoprogrammi finanziari predisposti dagli Enti e delle risorse disponibili, quantifica il valore X con la delibera di approvazione della graduatoria e del programma di finanziamento 2018-2020.

Il contributo regionale non potrà comunque superare il **limite massimo di 100.000 €** per ciascun soggetto beneficiario; tale limite massimo del contributo è **ridotto a 15.000 €** nel caso in cui la domanda riguardi l'approvazione del PUG col procedimento semplificato di cui all'art. 3, comma 4, ovvero di uniformazione e conformazione alla LR 24/2017 di PSC e RUE già adottati ai sensi della previgente LR 20/2000.

Il contributo regionale non potrà comunque superare il **70% delle spese sostenute ammissibili** in sede di verifica finale a saldo sulla base delle rendicontazioni di spesa presentate.

Articolo 8. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute per: incarichi professionali esterni o per personale interno dell'Ufficio di piano dedicato alla formazione del PUG ed alle attività ad esso direttamente collegate (analisi specialistiche, consulenze tecniche, ...); spese materiali per la predisposizione degli elaborati di piano, per l'organizzazione di processi partecipativi e di consultazione, o spese similari legate al processo di formazione del piano. Spese per l'acquisizione di hardware e software, materiali di consumo generici e similari sono ammissibili solo se direttamente collegate alla formazione del PUG.

I beneficiari dovranno rendicontare e documentare le spese sostenute a partire dal 1/1/2019, ad ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), cui corrisponderanno le tranche di liquidazione del contributo regionale, come specificato negli articoli seguenti.

Articolo 9. Liquidazione del contributo

Il Responsabile del procedimento liquida i contributi con proprie determinazioni, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nella rendicontazione di ciascun soggetto beneficiario a partire dal 1/1/2019, nel seguente modo:

caso a) per procedure di approvazione di PUG di cui all'art. 3, commi 2 e 3 (per Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della previgente LR 20/2000 ovvero di PRG ai sensi della previgente LR 47/78):

Prima tranche:

Riguarda le spese sostenute nella prima fase di **avvio delle attività** sino al 30/06/2019 secondo quanto dettagliato nei cronoprogrammi. Condizione necessaria per la liquidazione è la trasmissione al Responsabile del procedimento dell'Atto di costituzione dell'Ufficio di piano ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017, degli elaborati prodotti e di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Fermo restando il limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7, la liquidazione per questa fase di attività non potrà comunque superare il 40% del contributo regionale concesso.

Seconda tranche:

Condizione necessaria per la liquidazione è l'avvenuta **adozione** del PUG, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della LR 24/2017, e la trasmissione al responsabile del procedimento di tutti gli elaborati costitutivi del piano adottato. Riguarda le spese sostenute durante la seconda fase di attività di cui all'art. 45 e 46, comma 1, della LR 24/2017 dettagliate nei cronoprogrammi, dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione preliminare sino all'adozione del PUG.

Fermo restando il limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7, la liquidazione per questa fase di attività non potrà comunque superare l'80% del contributo regionale concesso, comprensivo di quanto già liquidato nella prima tranche.

Saldo:

Condizione necessaria per la liquidazione del saldo è l'avvenuta **approvazione** del PUG entro i termini previsti al successivo articolo e la trasmissione al responsabile del procedimento di tutti gli elaborati costitutivi del piano approvato ai sensi della LR 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico in sua attuazione. Riguarda le spese sostenute durante la terza ed ultima fase di attività di cui all'art. 46 della LR 24/2017 dettagliate nei cronoprogrammi, dall'avvenuta adozione sino all'approvazione del PUG.

La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà sino al raggiungimento del contributo regionale concesso od eventuale minore importo per ricondurlo al limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7.

Caso b) per le sole procedure di approvazione di PUG di cui all'art. 3 comma 4 della LR 24/2017 (per Comuni che si avvalgono della procedura semplificata per uniformare e conformare le previsioni dei PSC e RUE in stato di salvaguardia, ossia adottati ai sensi della previgente LR 20/2000):

Prima tranche:

Riguarda le spese sostenute nella prima fase di avvio delle attività di adeguamento del PSC e del RUE adottati ai sensi della previgente LR 20/2000 secondo quanto dettagliato nei cronoprogrammi. Condizione necessaria per la liquidazione è la trasmissione al Responsabile del procedimento dell'Atto di costituzione dell'Ufficio di piano ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017 e degli elaborati prodotti in sede di predisposizione del **piano**

controdedotto - ai sensi dell'art. 32 comma 10 della LR 20/2000 - per uniformare e conformare i piani adottati nel PUG.

Fermo restando il limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7, la liquidazione per questa fase di attività non potrà comunque superare il 40% del contributo regionale concesso.

Saldo:

Condizione necessaria per la liquidazione del saldo è l'avvenuta **approvazione** del PUG entro i termini previsti al successivo articolo e la trasmissione al responsabile del procedimento di tutti gli elaborati costitutivi del piano approvato ai sensi della LR 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico in sua attuazione. Riguarda le spese sostenute dopo la prima fase sino all'approvazione del PUG.

La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà sino al raggiungimento del contributo regionale concesso od eventuale minore importo per ricondurlo al limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7.

Articolo 10. Termine del procedimento

Le attività si concludono con l'avvenuta approvazione del PUG entro il **31/12/2020**.

Articolo 11. Variazioni di cronoprogrammi e termini

L'eventuale ridefinizione dei cronoprogrammi delle attività e dei cronoprogrammi finanziari o la richiesta di proroga dei termini del procedimento, dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.

Articolo 12. Revoca del contributo

Il contributo assegnato è revocato con atto del Responsabile del procedimento nel caso di mancato rispetto dei termini e delle eventuali variazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Articolo 13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di pianificazione urbanistica, attualmente indicato in Roberto Gabrielli, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio.

Articolo 14. Informazioni

Segreteria del Responsabile del Procedimento: 051-5276049 – urbapae@regione.emilia-romagna.it
Funzionari referenti:

- Marco Nerieri, tel. 051-5278802; marco.nerieri@regione.emilia-romagna.it;

- Barbara Nerozzi, tel. 051-5276098; barbara.nerozzi@regione.emilia-romagna.it

Tutta la documentazione utile è pubblicata nelle pagine dedicate del [portale E-R territorio](#)